

29 NOV 2022



STATUTO AGGIORNATO AL 26/11/2022

Articolo 1. Denominazione – scopi sociali

E' costituita l'associazione non avente scopo di lucro, apolitica, denominata **"FEDERVOL ETS-ODV"** con sede in Monte Urano (FM), Via Monte Grappa n. 43, con scopi solidaristici e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

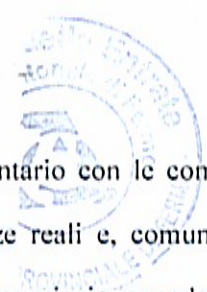
L'associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento e la promozione di attività culturale inerente al volontariato, alla protezione civile, all'ecologia, allo sport ed allo sviluppo psicofisico dell'individuo diffondendo le relative tematiche anche attraverso pubblicazioni, congressi, conferenze, corsi e manifestazioni.

L'associazione favorisce le attività culturali e pratiche diretta alla formazione della coscienza e della cultura collettive sul campo della protezione civile, della difesa dell'ambiente e promuovendo anche la diffusione delle relative tecnologie.

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 c.1, del D.Lgs. 117/2017:

- Protezione civile ai sensi della L. 225/1992 e successive modificazioni (lett. y);
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione degli animali e protezione del randagismo ai sensi della L. 281/1991 (lett. e);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni (lett. f).

L'associazione, quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- 
- collaborare a titolo volontario con le competenti Autorità in occasione di esercitazioni e emergenze reali e, comunque, mettendo a disposizione le strutture ed i mezzi dell'associazione medesima e l'esperienza dei suoi soci;
 - organizzare corsi di formazione, convegni, realizzare pubblicazioni al fine di sensibilizzare la collettività al rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali;
 - partecipare e organizzare corsi di prevenzione antincendio nonché effettuare attività di volontariato nell'ambito di manifestazioni ed eventi per la verifica del rispetto della normativa di riferimento;
 - collaborare con altre organizzazioni di volontariato per il raggiungimento delle proprie finalità.

L'associazione può svolgere le attività di prevenzione antincendio anche a pagamento al fine di sostenere le attività di interesse generale.

L'associazione può altresì svolgere le attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Articolo 2. Volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con delibera del consiglio direttivo.

I volontari possono essere assicurati contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Articolo 3. Durata

La durata dell'associazione è fissata fino al **2035** e può essere prorogata con delibera dell'assemblea degli associati.

Articolo 4. Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle quote "una tantum";
- c) dagli utili derivanti da manifestazioni, congressi ed altre attività;
- d) dai contributi da parte di enti pubblici e privati;
- e) dalle donazioni di soci, privati, enti pubblici o privati;
- f) dalle attività di raccolta fondi.

L'associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5. Bilancio sociale e di esercizio

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva la bozza del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 maggio

per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

Articolo 6. Associati

L'associazione è ammessa secondo requisiti, norme prerogative espressi per ognuna delle seguenti categorie dal consiglio direttivo:

- a) soci benemeriti;
- b) soci fondatori;
- c) soci ordinari;
- d) soci sostenitori.

L'associazione decorre dal 1° gennaio e deve essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, salva designazione o approvazione del consiglio direttivo.

I **soci benemeriti** sono singoli o enti distintisi per il supporto agli scopi associativi, designati annualmente dal consiglio direttivo con delibera unanime; possono partecipare alle attività associative interne ed esterne; non hanno diritto di voto.

I **soci fondatori** sono quelli che sottoscrivono lo statuto allegato all'atto di costituzione della " FEDERVOL " e hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari come di seguito specificato.

I **soci ordinari** sono singoli italiani e stranieri che:

- ne facciano espressa richiesta scritta che deve pervenire al Consiglio direttivo;
- abbiano operato secondo gli scopi sociali;
- siano presentati da due membri del consiglio direttivo;
- siano accettati dal consiglio direttivo con delibera unanime.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro

sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza di pronunci l'assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione. Decorso tale termine il riesame non è più azionabile.

L'eventuale quota associativa viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato ordinario purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa, nonché se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ordinario ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo e presso la sede sociale entro 60 giorni dalla richiesta. L'accesso ai libri potrà avvenire solo in presenza di un membro del Consiglio direttivo e potranno essere estratte copie con spese a carico del richiedente.

Gli associati possono partecipare alle attività associative interne ed esterne.

I **soci sostenitori** sono singoli italiani e stranieri che presentino domanda e che:

- simpatizzino con gli scopi sociali, pur non partecipando direttamente ad attività interne ed esterne;
- siano presentati da due soci ordinari. Non hanno diritto di voto e non partecipano alle assemblee.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione per morosità e/o indegnità, e comunque per comportamenti contrari agli scopi sociali o lesivi dell'immagine e dell'attività dell'associazione medesima.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata che dovrà essere comunicata all'associato dichiarato escluso, il qual entro 30 giorni dalla comunicazione può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Articolo 7. Partecipazione

La partecipazione di tutti i soci alle attività interne e dei soci qualificati anche alle attività esterne è il fondamento insostituibile per il raggiungimento degli scopi sociali e, a questo fine, si definiscono:

attività associative interne:

- assemblea generale (ordinaria e straordinaria)
- incontro sociale, individuale o collettivo ai fini addestrativi, culturali, organizzativi, didattici, espositivi.

Attività associative esterne:

- rappresentanza dell'associazione, individuale o di gruppo;
- partecipazione a esercitazioni, interventi reali, manifestazioni culturali e servizio sul territorio ed organizzazione dei medesimi;
- diffusione e promozione delle tematiche già elencate all'art. 1.

Articolo 8. Organi direttivi

La funzione direttiva dell'associazione è esercitata da:

- assemblea generale (ordinaria e straordinaria)
- consiglio direttivo e presidenza
- sindaci revisori.

Articolo 9. Assemblea generale ordinaria

L'Assemblea indica le priorità di sviluppo dell'associazione ed ha funzione consultiva circa le scelte fondamentali inerenti agli aspetti associativi, dandone mandato al Consiglio Direttivo ed al Presidente; delibera sul bilancio di esercizio, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei revisori.

L'assemblea ordinaria:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- c) Approva il bilancio consuntivo [e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale.

- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- e) Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'associazione.
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- g) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno (dietro richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari o del consiglio direttivo) e, comunque, entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione presso la sede dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Articolo 10. Assemblea generale straordinaria

L'assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
- b) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- c) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per tali decisioni occorrerà l'approvazione di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa (ordinari e fondatori).

Viene convocata con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria quando ritenuto necessario dal consiglio direttivo o quando richiesto e motivato per iscritto da almeno un terzo dei soci ordinari.

È composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 11. Costituzione e funzionamento dell'assemblea

Ogni associato ordinario o fondatore ha diritto di voto. Si applica quanto previsto dall'art. 2373 c.c. in quanto compatibile.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci ammessi al voto, in prima convocazione; qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione; delibera con voto palese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per le assemblee straordinarie l'assemblea è regolarmente costituita se è presente almeno i due terzi degli associati aventi diritto.

L'assemblea può svolgersi anche per mezzi di collegamento a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli aventi diritto, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati di voto, nonché al verbalizzante di raccogliere adeguatamente gli eventi assembleari e sia consentito agli intervenuti di partecipare alle discussioni.

Articolo 12. Elezioni

L'elezione delle cariche sociali avverrà per alzata di mano e risulteranno eletti i soci (fondatori ed ordinari) che riceveranno il maggior numero di voti; potranno partecipare all'assemblea tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, personalmente o per delega ad altro socio.

Nessun socio potrà avere più di una delega.

Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 13. Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto di tre membri (almeno uno dei quali dovrà essere socio fondatore, gli altri possono essere soci ordinari), cui spetterà ogni potere di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione. Il primo consiglio direttivo è nominato dall'atto costitutivo e, successivamente dall'assemblea degli associati. Il Consiglio ha la durata di quattro anni ed i membri possono essere rieletti. In caso di decesso o dimissioni di un

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

consigliere o nei casi previsti dall'art. 6 ultimo comma, il consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti, che durerà in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Articolo 14. Presidente, vice presidente, cassiere e consiglieri

Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario amministrativo con le seguenti competenze:

- il presidente rappresenta ufficialmente e legalmente l'associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, secondo il disposto del codice civile, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea generale ed ha la firma sociale, nei limiti del mandato conferito;
- il vice presidente sostituisce il presidente in tutte le sue attribuzioni e responsabilità, supervisiona e dirige l'operato del segretario-cassiere, attua le delibere;
- il segretario attua la segreteria sociale e delle assemblee generali, coadiuva il vice presidente nell'elaborazione delle disposizioni oggetto di delibere, mantiene l'archivio e sbriga la corrispondenza esterna in nome e per conto del presidente, quando autorizzato, custodisce e amministra il patrimonio sociale, compila la relazione amministrativa annuale;
- i consiglieri collaborano ai fini generali dell'associazione con tutti i membri di detto consiglio, promuovono l'azione disciplinare.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o il vice presidente lo ritengono necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio ed all'ammontare della quota sociale, anche in relazione alle singole categorie dei soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta sulle questioni all'ordine del giorno, eccettuate delibere per cui sia prevista una maggioranza diversa in questo statuto.

Le funzioni di segretario amministrativo verranno attribuite ai membri del consiglio direttivo in base alle esigenze dell'associazione e in base alla disponibilità dei

membri stessi. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 15. Sindaci revisori

Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione l'assemblea nomina un collegio di sindaci costituito da tre membri, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c., durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso di sua redazione obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017

Articolo 16. Organo di revisione

Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano tutti iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Articolo 17. Probiviri

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea che giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 18. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19. Varie

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (L. 106/2016, D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Monte Urano, lì 26 novembre 2022.

